

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1866

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo

(SANTAGATA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2007

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, in coerenza con gli obiettivi del programma di Governo, nel regolamentare il *lobbying* si intendono soddisfare esigenze sia di trasparenza, con l'obiettivo di rendere conoscibili per il cittadino i molteplici fattori che incidono sulla formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali del Governo, sia di partecipazione, con la finalità di permettere ai rappresentanti di interessi non generali di intervenire nei processi decisionali dell'Esecutivo in condizioni di parità di trattamento.

A tale fine, si introducono disposizioni che riconoscono il più ampio diritto a svolgere l'attività di rappresentanza di interessi particolari, allo scopo di rendere il circuito istituzionale più informato, più recettivo ed attento alle richieste che provengono dalla società civile di cui le *lobbies* sono espressione.

L'attività di *lobbying*, in Italia, non è ancora stata oggetto di una regolamentazione organica e coerente da parte del legislatore, nonostante i numerosi tentativi dei parlamentari nazionali.

Infatti dal 1948 al marzo 2006 (termine della XIV legislatura), in materia, sono stati presentati ben 25 progetti di legge. Nessuno di questi, però, è stato mai approvato; solo 6 sono stati esaminati dalle Commissioni competenti; nessuno è stato mai discusso dalle Assemblee di Camera o Senato. Nella XV legislatura i progetti di legge in materia che ad oggi risultano presentati alle Camere sono cinque.

La «risposta» degli ordinamenti dei Paesi europei ed extra-europei a tale fenomeno non è uniforme: in alcuni, l'accesso dei gruppi di pressione ai luoghi decisionali è oggetto di specifica legislazione, in cui

sono indicati obblighi e diritti (così in Canada, Stati Uniti d'America, Israele, Germania, Svizzera, Austria); in altri, risultano prevalenti le procedure consuetudinarie o i codici di condotta e di deontologia professionale (così in Gran Bretagna e Francia); in altri ancora, manca ogni normazione, come se la questione non si ponesse.

In questo quadro possono evidenziarsi due modelli, non contrapposti ma distinti, di regolamentazione del rapporto tra gruppi di pressione e decisore pubblico: la *regolamentazione-trasparenza* volta a rendere conoscibili al cittadino i molteplici fattori che incidono sulla decisione pubblica, e la *regolamentazione-partecipazione* volta non solo a rendere trasparente il processo decisionale, ma anche a far partecipare a tale processo i rappresentanti di interessi particolari.

In ambito comunitario, con l'adozione - da parte della Commissione presieduta dall'estone Siim Kallas (con delega su affari amministrativi, audit e lotta antifrode) - del Libro Verde (COM(2006)194 del 3 maggio 2006), particolare importanza hanno rivestito le attività dei rappresentanti di gruppi di interesse (*lobby*).

Nell'ottica di dare un quadro più strutturato a tutte le attività svolte al fine di influenzare l'elaborazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni europee, l'approccio della Commissione europea ha riguardato la creazione di un sistema di registrazione su base volontaria, l'adozione di un codice di condotta comune per tutti i lobbisti, o per lo meno la previsione di requisiti minimi degli stessi, la previsione di un sistema di controllo e sanzioni.

Pertanto, anche alla luce dell'iniziativa avviata dalla Commissione europea, in materia di trasparenza, con il presente disegno di

legge si intende procedimentalizzare il rapporto tra gruppi di pressione e decisori pubblici.

La nozione di «decisore pubblico» adottata nella presente proposta è circoscritta ai vertici del potere esecutivo e la disciplina disegnata, pertanto, non si estende all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nei confronti dei membri delle Camere o degli esponenti degli altri organi costituzionali. Ciò corrisponde a una precisa scelta di garanzia dell'autonomia di tali organi, i quali ben potranno, con proprie iniziative, disciplinare l'attività di *lobbying* svolta nei rispettivi confronti, nel perseguimento dei comuni obiettivi di partecipazione e di trasparenza.

Dalla proposta in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dall'articolo 11, in quanto il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) può fare fronte all'attribuzione dei nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si riporta di seguito, sinteticamente, il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge in esame.

L'intero impianto normativo di cui al presente disegno di legge trova rappresentato nell'articolo 1 l'intento programmatico complessivo, volto a regolamentare i rapporti tra i rappresentanti di interessi particolari ed i decisori pubblici.

Il legislatore, attraverso i principi informativi di pubblicità e partecipazione, mira a garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali, nonché una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possono fondare le proprie decisioni.

L'articolo 2 definisce, mediante l'utilizzazione di formule generali ed omnicomprendenti, i soggetti destinatari della presente normativa («portatori di interessi particolari», «rappresentanti di interessi particolari» e «decisori pubblici»), i procedimenti di for-

mazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali, riassuntivamente indicati con il termine «processi decisionali pubblici», nonché l'attività svolta dai rappresentanti di interessi particolari intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici (cosiddetta «attività di rappresentanza di interessi»). Si segnala, in particolare, che nella definizione «decisori pubblici» rientrano non soltanto i membri del Governo, ma anche i vertici amministrativi delle amministrazioni statali e quelli delle Autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione, vale a dire le Autorità che svolgono la propria attività di regolazione nelle materie contemplate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281; legge 12 giugno 1990, n. 146; legge 10 ottobre 1990, n. 287; legge 14 novembre 1995, n. 481; legge 31 luglio 1997, n. 249; legge 12 agosto 1982, n. 576, e dai decreti legislativi 30 giugno 2003, n. 196, 5 dicembre 2005, n. 252, e 12 aprile 2006, n. 163.

L'articolo 3 è ispirato ai criteri di trasparenza e mira, attraverso l'istituzione presso il CNEL del «registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari», a garantire la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali. In particolare, il CNEL assicura la pubblicità dei dati del registro, divulgandoli attraverso il proprio sito internet istituzionale. Il supporto per la gestione del registro sarà fornito dal CNEL che provvederà ai nuovi compiti attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza comportare alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica, come previsto dal successivo articolo 11. A tale proposito, si segnala che è già attivo presso il CNEL un portale che prevede sezioni dedicate a banche dati ed osservatori.

Il comma 1 prevede, per i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi, l'obbligo di iscrizione nel registro, mentre il comma 2, in necessaria successione logico-formale rispetto al comma precedente,

opera una specifica individuazione dei dati relativi al rappresentante di interessi particolari, da indicare nel registro.

L'articolo 4, al comma 1, individua specifici requisiti ai fini dell'iscrizione nel registro.

Il comma 2 prevede, altresì, che con delibera del CNEL, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta, sia emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Codice di deontologia, il cui rispetto sarà presupposto imprescindibile per l'iscrizione nel registro pubblico dei portatori di interessi particolari.

L'articolo 5, comma 1, impone a ciascun rappresentante di interessi particolari iscritto nel registro di trasmettere al CNEL una relazione annuale sulla propria attività, relazione che sarà pubblicata sul sito del CNEL. Il comma 2 assegna compiti di verifica dell'attività di rappresentanza di interessi al CNEL. Successivamente, definisce le modalità di espletamento delle predette funzioni di verifica, volte a monitorare l'attività di *lobbying* al fine di garantire il rispetto degli *standard* di correttezza. Il CNEL può, inoltre, chiedere ai lobbisti informazioni sulla loro attività e trasmette al Parlamento un rapporto annuale sulla propria attività di verifica. Qualora nel corso dell'attività di verifica emergano elementi che interessino le attribuzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è previsto che il CNEL li trasmetta a tale organo.

L'articolo 6, comma 1, attribuisce al rappresentante di interessi particolari la facoltà di presentare ai decisori pubblici documenti, memorie scritte ovvero qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato, che devono essere resi accessibili a chiunque

ne abbia interesse, ove pertinenti all'oggetto del processo decisionale.

Allo scopo di non rallentare l'azione dei decisori pubblici è prescritto il diritto dei portatori di interesse di partecipare d'iniziativa propria, mentre non è previsto l'obbligo del decisore pubblico di coinvolgerli nei processi normativi.

Tale partecipazione, improntata ai principi di imparzialità e di parità di trattamento è volta a rendere il circuito istituzionale più informato, più recettivo ed attento alle richieste che provengono dalla società di cui le *lobbies* si fanno portavoce dotando, così, il decisore pubblico di una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni.

Il comma 2 riserva alle amministrazioni dello Stato e alle Autorità indipendenti il compito di definire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti.

L'articolo 7, comma 1, sancisce l'obbligo del decisore pubblico di rendere nota l'attività di rappresentanza di interessi svolta nei propri confronti, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali conclusi, illustrandola nella relazione, nel preambolo degli atti normativi e nelle premesse degli atti amministrativi a contenuto generale. Inoltre, il medesimo comma prevede l'obbligo per i decisori pubblici di rendere accessibili a chiunque ne abbia interesse i documenti e le comunicazioni presentate dai rappresentanti di interessi particolari, ove pertinenti all'oggetto dei processi decisionali, secondo le modalità di esercizio previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e fatte salve le esclusioni al diritto di accesso di cui all'articolo 24 della medesima legge, ad eccezione di quella concernente i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi i quali sono oggetto della disciplina di

cui alla presente legge. Al riguardo, si sottolinea come, al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività svolta dai rappresentanti di interessi particolari nei processi decisionali pubblici, si configura una disciplina speciale rispetto a quella dell'accesso contenuta nel Capo V della citata legge n. 241 del 1990. Infatti, da un lato l'esercizio del diritto di accesso è riconosciuto anche ai titolari di interessi non qualificati («chiunque ne abbia interesse») e l'oggetto dell'accesso comprende i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali; dall'altro, l'accesso è limitato ai soli documenti e comunicazioni presentati dai rappresentanti di interessi particolari ai decisori pubblici.

Il comma 2 dispone che ove il decisore pubblico riscontri violazioni del codice deontologico di condotta o di altre disposizioni previste dalla legge da parte del rappresentante di interessi particolari, egli informi, immediatamente, il CNEL.

L'articolo 8 prevede un sistema di sanzioni amministrative che assicurino il corretto adempimento degli obblighi del rappresentante di interessi particolari. Il comma 1 punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000 lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi particolari da parte dei soggetti non iscritti al registro. Si precisa che i proventi di tali sanzioni affluiscono al bilancio dello Stato. I commi 2 e 3 attribuiscono al CNEL il potere di sanzionare, con la censura, la sospensione o la cancellazione dal registro - con provvedimento motivato - i rappresentanti di interessi particolari responsabili di falsità e di violazioni degli obblighi nascenti dal presente provve-

dimento, ovvero dal Codice di deontologia. Il comma 4 prevede la pubblicazione a mezzo stampa del provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro, a spese del responsabile della violazione. Infine, il comma 5 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle elencate sanzioni.

L'articolo 9 esclude dalla regolamentazione l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, dai partiti politici, nonché quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa ed altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.

L'articolo 10 individua nelle norme sugli obblighi di pubblicità e trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, nonché sugli obblighi dei decisori pubblici di garantire l'accesso a documenti e comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, principi generali dell'ordinamento giuridico in funzione di limite dell'autonomia legislativa regionale.

L'articolo 11 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, infatti, espressamente previsto che il CNEL faccia fronte alle attività di cui agli articoli 3, 5 e 8 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Si ritiene, pertanto, di non dover redigere la prescritta relazione tecnica in quanto dal presente disegno di legge, come sopra specificato, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO.

a) *Necessità dell'intervento normativo.*

Come indicato nella relazione illustrativa, il presente intervento normativo si rende necessario in quanto in Italia, nonostante i numerosi tentativi dei parlamentari nazionali, l'attività di *lobbying* non è ancora stata oggetto di una regolamentazione organica e coerente da parte del legislatore.

b) *Analisi del quadro normativo.*

Come indicato alla lettera a), il presente disegno di legge mira a regolamentare il fenomeno lobbistico introducendo disposizioni nuove che, da un lato, garantiscono la trasparenza del processo decisionale e, dall'altro, riconoscono a tutti i soggetti portatori di interessi particolari il diritto ad intervenire in tale processo.

c) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge in esame non modifica leggi o regolamenti vigenti.

d) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento in esame, come indicato nella relazione illustrativa, avviene in coerenza con l'adozione da parte della Commissione europea del Libro Verde (COM(2006)194 del 3 maggio 2006) che con riguardo alle attività dei rappresentanti di gruppi di interesse (*lobby*) ha previsto la creazione di un sistema di registrazione su base volontaria, l'adozione di un Codice di condotta comune per tutti i lobbisti o per lo meno la previsione di requisiti minimi degli stessi e la previsione di un sistema di controllo e sanzioni.

e) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Il disegno di legge, all'articolo 10, prevede che le disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità e di trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, nonché gli obblighi dei decisori pubblici di garantire l'accesso ai documenti e alle comunicazioni di cui all'articolo 6 costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico in funzione di limite dell'autonomia legislativa regionale.

f) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.*

Il disegno di legge risulta coerente e compatibile con le competenze delle regioni, nei limiti di quanto precisato nella precedente lettera.

g) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Non sono presenti rilegificazioni.

2. ELEMENTI DI *drafting* E LINGUAGGIO NORMATIVO.

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il disegno di legge in esame, all'articolo 2, introduce le seguenti nuove definizioni normative:

a) «rappresentanti di interessi particolari» indica i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici e presso i membri del Parlamento nazionale ed europeo, direttamente o indirettamente su incarico dei portatori di interessi particolari, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici;

b) «portatori di interessi particolari» indica i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i «rappresentanti di interessi particolari» avente ad oggetto lo svolgimento di attività di rappresentanza, e i committenti che conferiscono ai rappresentanti uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza;

c) «decisori pubblici» indica il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento nazionale, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vertici delle Autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione;

d) «processi decisionali pubblici» indica i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;

e) «attività di rappresentanza di interessi» indica ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, svolta da «portatori di interessi particolari» attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non sono oggetto di modifica disposizioni legislative vigenti.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

3. ULTERIORI ELEMENTI.

a) *Giurisprudenza costituzionale.*

Il disegno di legge non risulta in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.

b) *Verifica progetti di legge vertenti sulla materia o su materie analoghe.*

Nella XV Legislatura, risultano essere state presentate le seguenti proposte di legge: atto Camera n. 695 (Disciplina dell'attività di relazione istituzionale) dell'onorevole Pisicchio e altri firmatari, atto Camera n. 952 (Disciplina dell'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri del Parlamento) dell'onorevole Colucci ed altri firmatari, atto Camera n. 2118 (Disciplina dell'attività di relazione, per fini non istituzionali, svolta nei confronti dei membri delle assemblee legislative e dei responsabili degli organismi amministrativi) dell'onorevole De Laurentiis, atto Camera n. 1057 (Disciplina dell'attività di *lobbying* e relazioni istituzionali) dell'onorevole Moroni e atto Camera n. 3076 (Disciplina dell'attività di relazione svolta nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni) dell'onorevole Galli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha per oggetto l'attività di rappresentanza di interessi particolari e si informa ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge l'espressione:

a) «rappresentanti di interessi particolari» indica i soggetti che rappresentano, presso i soggetti indicati alla lettera *c)* e presso i membri del Parlamento, direttamente o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera *b)*, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici. Nell'espressione sono compresi coloro che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

b) «portatori di interessi particolari» indica i datori di lavoro che intrattengono un

rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera e); indica, altresì, i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera e);

c) «decisori pubblici» indica il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vertici delle Autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione;

d) «processi decisionali pubblici» indica i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;

e) «attività di rappresentanza di interessi» indica ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici.

Art. 3.

(Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)

1. Chi intende svolgere attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici ha l'obbligo di iscriversi nel registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «registro», istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che ne garantisce la pubblicità dei contenuti nell'ambito

di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi particolari.

2. Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi particolari:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari;

b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi;

c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi;

d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi particolari per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi.

Art. 4.

(Requisiti di iscrizione nel registro)

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi particolari:

a) deve aver compiuto il diciottesimo anno di età;

b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;

c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.

2. L'iscrizione nel registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare il codice di deontologia deliberato dal CNEL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet del CNEL nell'ambito della sezione dedicata al registro.

Art. 5.

(Obblighi degli iscritti nel registro e attività di verifica)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente al CNEL, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale.

2. La relazione contiene:

a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;

c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività.

3. Il CNEL può richiedere ai rappresentanti di interessi particolari, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione trasmessa ai sensi del comma 2.

4. Qualora nello svolgimento della attività di verifica emergano elementi che interessino le attribuzioni dell'Alto Commissario per la

prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, il CNEL li trasmette al suddetto organo.

5. Il CNEL trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi particolari svolta nell'anno precedente. Il rapporto è contestualmente pubblicato sul sito internet del CNEL nell'ambito della sezione dedicata al registro.

Art. 6.

(Diritti dei rappresentanti di interessi particolari)

1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel registro ha facoltà di presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte e documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari iscritti al registro, secondo principi di imparzialità e di parità di trattamento.

Art. 7.

(Obblighi dei decisori pubblici)

1. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli

atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali. I decisori pubblici garantiscono l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai documenti e alle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, ove siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

2. Il decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi particolari il Codice deontologico di condotta di cui all'articolo 4, comma 2, o le disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione al CNEL.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi particolari che svolga nei confronti di decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 2, lettera e), in assenza di iscrizione nel registro è punito con una sanzione pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

2. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal codice di deontologia di cui all'articolo 4, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 5, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dal CNEL con provvedimento motivato.

4. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è pubblicato, per

estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi particolari cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di quattro anni dalla cancellazione.

5. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 9.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. È fatta salva l'applicazione di discipline speciali che regolamentano la rappresentanza di interessi particolari presso decisori pubblici.

Art. 10.

(Autonomia regionale)

1. Le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi di pubblicità e di trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, nonché gli obblighi dei decisori pubblici di garantire l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai documenti e alle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11.

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alle attività di cui agli articoli 3, 5 e 8, il CNEL fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.